

TAR Basilicata - Sentenza 07/11/2005 n. 995  
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

Sia le Direttive Comunitarie in materia di appalti pubblici (art. 7 Direttiva n. 18/2004 e art. 16 Direttiva n. 17/2004) sia la normativa nazionale di recepimento, quando fanno riferimento agli importi a base di gara, specificano sempre che tali importi sono al netto dell'IVA. Deve pertanto ritenersi che, in caso di mancata specificazione da parte del bando di gara o del partecipante ad un procedimento di evidenza pubblica, il prezzo offerto deve intendersi formulato al netto dell'IVA. Sul punto va, inoltre, precisato che la Commissione giudicatrice, una volta che sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche, non può chiedere all'offerente di specificare se il prezzo offerto sia comprensivo o meno di IVA, in quanto in tal modo verrebbe manifestamente violato il principio della par condicio tra i concorrenti, poiché verrebbe consentito all'offerente di rispondere in un senso o in un altro a secondo della possibilità di scavalcare o meno il potenziale aggiudicatario dell'appalto.